COMUNE DI BARGA

Determinazione n.689 del 24/05/2021

AREA FINANZIARIA\\Tributi ***Responsabile:*** **Pieroni Giulia**

Oggetto: Proroga termini rate annuali canone unico patrimoniale

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche instrutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4 comma 3- quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RILEVATO quindi che la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza 1 gennaio 2021 e che è pertanto necessario

provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000 n. 388;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della legge n. 160/2019;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23.03.2021 sono state approvate le tariffe 2021 del canone unico patrimoniale;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 507/1993 che stabilisce che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

DATO ATTO che con determinazione n. 86 del 25.01.2021 era stata disposta la proroga del termine di pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale e delle occupazioni di suolo pubblico permanenti al 31.03.2021;

RITENUTO di dover disporre un ulteriore rinvio al 30 giugno 2021 del termine di scadenza del pagamento delle rate annuali dei prelievi inerenti al canone unico patrimoniale, al fine di garantire al contribuente, in ossequio ai principi dello Statuto del Contribuente, un periodo di tempo ragionevolmente sufficiente per uniformarsi alla nuova regolamentazione del canone unico patrimoniale disciplinata con le suindicate deliberazioni di Consiglio n. 9 del 23.03.2021 e di Giunta n. 26 del 23.03.2021, in considerazione anche delle incertezze normative e della complessità attuativa della nuova disciplina concernente l'applicazione del canone unico patrimoniale;

VISTO il decreto prot. n. 9061 del 28/5/2019 con il quale il Sindaco incarica la sottoscritta come Responsabile di Area e titolare di posizione organizzativa dell'Area Finanziaria-Contabile;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento la responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Tributi e esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/12 convertito in Legge n. 231/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse, per l'anno 2021 i termini di pagamento delle rate annuali dei prelievi inerenti al canone unico patrimoniali sono differiti al 30 giugno 2021;

2. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla società Etruria Servizi Srl, concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone unico;

3. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

F.to Pieroni Giulia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.